



COMUNE DI ALIMINUSA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 31.05.2022

Oggetto: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022

L'anno duemilaventidue e questo giorno 31 del mese di maggio alle ore 16,30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari del Centro Diurno, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 30.05.2022 prot. n. 3962 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta l'Avv. **Giuseppina Cicero**

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 7 ed assenti sebbene invitati n. 3

come segue:

N. d'ord.	Cognome e nome	Presente	Assente	N. d'ord.	Cognome e nome	Presente	Assente
1)	Avv. Cicero Giuseppina	X		9)	Cicero Filippo		X
2)	Dolce Antonina	X		10)	Dolce Giuseppina		X
3)	Lanza Salvatore	X					
4)	Minnecci Francesco	X					
5)	Ortolano Maria Luisa	X					
6)	Pecoraro Giuseppe	X					
7)	La Corte Salvatore	X					
8)	Avv. Dolce Filippo		X				

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. Antonino Russo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,

CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI ALIMINUSA DEL 31.05.2022 – IV° PUNTO.

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, introducendo il punto, dando lettura del dispositivo della proposta e dei pareri espressi sulla stessa, quindi concede la parola al consulente del Sindaco, Dott. Cicero Antonio, il quale illustra il contenuto della proposta che prevede la distribuzione dei costi secondo le tariffe distinte tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente dell'80 e del 20%, e delle motivazioni che ne inducono l'approvazione in questa seduta.

Quindi, registrato nessun altro intervento passa alla votazione che effettuata ottiene il seguente risultato:

presenti e votanti	7
favorevoli	7
contrari	nessuno
astenuiti	nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione espressa in modo palese

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.

Quindi, con successiva ed unanime e favorevole votazione espressa in modo palese (7 su 7) , dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, data l'imminente scadenza dei termini entro cui provvedere.

COMUNE DI ALIMINUSA
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N° _____ del _____

Presentata dal Responsabile del Settore II
"Servizi Economico-Finanziari e Tributari, Servizi al Personale"

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022.

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale

N° 15 del 31-05-2022

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

In particolare:

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

L'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

La disposizione dettata dall'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo DPR. n.158/1999;

L'art. 14, comma 9, del DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi;

L'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;

L'Ente, in continuità con il regime di prelievo della T.A.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, i criteri già adottati per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata;

L'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

Il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

La deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

La deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Visto il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n.363/2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Rilevato che l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2022 pari ad euro 209.346,00;

Ricordato che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022 indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

Dato atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana di Palermo;

Considerato che l'art. 13 del D.L. n. 14/2022 consente la possibilità agli Enti Locali di utilizzare le risorse assegnate nelle annualità 2020 e 2021 per far fronte sia alle minori entrate che alle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica anche nell'annualità 2022;

Considerato, quindi, la RgS da la possibilità agli enti di finalizzare alle agevolazioni Tari unicamente gli avanzi derivanti dalla perdita figurativa Tari di cui alla Tabella allegato 1 al Dm 59033/2021, dalle risorse ex articolo 6 del Dl 73/2021, dai fondi della solidarietà alimentare 2021 ex articolo 53 del d.l. 73/2021 e dai fondi zona rossa ex articolo 112 e 112-bis del Dl 34/2020. Non sono invece ammissibili le spese per agevolazioni Tari 2022 a valere delle risorse di cui al Fondo ex articolo 106 assegnate nel 2021;

Preso atto che l'importo di cui alla Tabella allegato 1 al Dm 59033/2021 per il Comune di Aliminusa è pari ad € 10.781,07;

Ritenuto opportuno, concedere agevolazioni TARI per le utenze non domestiche per l'anno 2022, tramite:

- l'utilizzo dell'art. 6 del Dl 73/2021, quale fondo per la concessione di riduzione TARI attività economiche chiuse, che ha assegnato al Comune di Aliminusa l'importo di € 3.719,75;

Ritenuto, inoltre, opportuno concedere agevolazioni TARI per le utenze domestiche per l'anno 2022, tramite:

-l'utilizzo, in misura percentuale, a tutte le utenze domestiche dell'avanzo derivante dalla perdita figurativa Tari di cui alla Tabella allegato 1 al Dm 59033/2021 il cui importo per il Comune di Aliminusa è pari ad € 10.781,07.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI;

Visto l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dal TU EE. LL., è fissato al 31/12/2021;

Visti:

• il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

• la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

• l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

• Il Dl aiuti che proroga l'approvazione del PEF 2022-2025 e le tariffe TARI al 31/05/2022;

Dare atto inoltre che la TARI 2022, vista la volontà dell'Amministrazione, ed il Regolamento Comunale art. 19/D, verrà riscossa con 3 rate aventi scadenza:

- I rata scadenza – 31 luglio 2022;
- II rata scadenza – 30 settembre 2022;
- III rata scadenza – 30 novembre 2022.

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **30 SETTEMBRE 2022**;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso, visti:

lo Statuto comunale vigente;

il Regolamento comunale di contabilità vigente;

il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; la Legge 160/2019;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2022 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 209.346,00 così come definito nel piano economico finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella presente seduta;

3. di confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, i criteri evidenziati in premessa, adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e

continuative le modalità applicative della tassa evidenziati in premessa, conformemente a specifica relazione tecnica agli atti d'ufficio;

4. di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nella tabella di cui all'allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

5. di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla base imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2022, saranno adottate conseguenti modifiche alle presenti tariffe;

6. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana di Palermo;

7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 19/D del regolamento comunale, la TARI verrà riscossa in 3 rate aventi scadenza:

- I rata scadenza – **31 luglio 2022;**

- II rata scadenza – **30 settembre 2022;**

- III rata scadenza – **30 novembre 2022;**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE 2022;

8. di concedere agevolazioni TARI per l'anno 2022, nel seguente modo:

- tramite l'utilizzo dell'art. 6 del Dl 73/2021, quale fondo per la concessione di riduzione tari attività economiche chiuse, che ha assegnato al Comune di Aliminusa l'importo di € 3.719,75,

- tramite l'utilizzo, in misura percentuale, a tutte le utenze domestiche dell'avanzo derivante dalla perdita figurativa Tari di cui alla Tabella allegato 1 al Dm 59033/2021 il cui importo per il Comune di Aliminusa è pari ad € 10.781,07;

9. di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2022;

10. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;

11. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;

12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;

13. Di dichiarare immediatamente esigibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

F.to Dott.ssa Francesca Grisanti

PARERI AI SENSI DELL'ART.12, DELLA L.R. N. 30/00

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SETTORE II

Servizi Economico – Finanziari e Tributari, Servizi al Personale

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Li 27.05.2022

Il Responsabile del Settore II
F.to Dr.ssa Francesca Grisanti

SETTORE II

Servizi Economico – Finanziari e Tributari, Servizi al Personale

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Li 27.05.2022

Il Responsabile del Settore II
F.to Dr.ssa Francesca Grisanti

COMUNE DI ALIMINUSA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMUNE di ALIMINUSA	
Protocollo N°	3074
30 MAG 2022	
Class.	

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

N.07 DEL 27/05/2022

Oggetto: : Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022.

Il sottoscritto Rag. Zeus Carmelo nominato Revisore dei Conti per il triennio 2021/2024 presso il Comune di Aliminusa (PA), giusta delibera di Consiglio Comunale n.19 del 24-06-2021,

DATO ATTO che in data 27/05/2022 per via mail è pervenuta la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: **Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022.**

ESAMINATA la proposta summenzionata, unitamente agli allegati,

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e in ordine alla regolarità contabile,

Tutto ciò premesso:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla su richiamata proposta di deliberazione,

Li 27/05/2022

IL REVISORE

Rag. Carmelo Zeus
"Revisore Contabile"
Reg. n. 67163

TARIFFE UTENZE ANNO 2022

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	Tariffa Unitaria al metro quadrato
A1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti ad: abitazioni private, comprese le dipendenze non abitative come cantine, dispense, soffitte, autorimesse ad esclusivo servizio dell'abitazione medesima, e simili.	2,40
A2	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: depositi autonomi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali vari, magazzini, autorimesse, garages e simili	1,86
A3	Locali rustici adibiti a deposito di attrezzi, utensili e simili di uso domestico; legna, foraggi, cereali e simili relativi a piccole attività economico-familiari	1,86
B1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: ristoranti, trattorie, tavole calde e fredde, fast-food, Pub, rosticcerie, friggitorie, paninerie, pizzerie, pasticcerie, bar, caffè, birrerie e simili	5,50
B2	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti ad: Alberghi, locande, pensionati, istituti e case di accoglienza in genere, caserme, presidi ospedalieri e simili	1,50
C1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti ad: attività del commercio di beni non deperibili (mobili, articoli da regali, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi e materiali elettrici in genere, cartolerie, giornali e riviste, orologerie, gioiellerie, abbigliamento in genere, mercerie) nonché tutte le altre attività commerciali non indicate nelle altre categorie	2,10
C2	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: supermercati, minimarket di beni alimentari o deperibili, ogni altra attività di commercio di beni alimentari o deperibili	5,05
C3	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti ad: attività commerciali all'ingrosso di beni non alimentari e non deperibili, esposizioni di merci e materiale di qualsiasi natura e genere	5,05
D1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti ad: Uffici pubblici (statali, parastatali, territoriali, aziende autonome dello Stato, aziende consortili), circoli (culturali, sportivi e di ritrovo), associazioni ed istituzioni (di natura esclusivamente culturale, sportiva, religiosa, politica, sindacale, assistenziale), enti di assistenza, archivi, musei, biblioteche, scuole (pubbliche e private), palestre ed enti pubblici non economici.	0,77
D2	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti ad : Istituti di credito, bancari ed assicurative, agenzie di affari, uffici commerciali-finanziari, studi professionali (medici, veterinari, dentistici, di consulenza, tecnici e simili), laboratori di analisi in genere e simili	1,31

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	Tariffa Unitaria al metro quadrato
D3	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali in cui vengono effettuate: prestazioni per l'igiene e la cura della persona (barbieri, centri di bellezza, parrucchieri, saune, centri per massaggi e per la ginnastica e simili	2,30
D4	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti ad: attività ricreativo turistico (campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati), distributori carburanti	1,60
D5	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: sale da gioco, da intrattenimento in genere, discoteche, cinematografi e simili	1,00
E1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti ad: attività artigianale in genere attività industriale in genere uffici annessi alle attività artigianali ed industriali	2,93
E2	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti ad: elettrauto, meccanico in genere, gommista, fabbro,, lavanderia, tintoria, laboratori di riparazione e confezione in genere, sartoria, fotografia e stampe in genere, nonché tutte le altre attività artigianali non indicate nelle altre categorie	2,93

LEGGENDA:

A – Abitazioni e simili

B - Ristoranti e Alberghi

C - Attività commerciali (deperibili e non deperibili)

D – Servizi

E – Attività artigianali

Firmati All'originale

IL PRESIDENTE
f.to **Avv. Giuseppina Cicero**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **MARIA LUISA BORTOLANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott. Antonino Russo**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Dal Municipio, li 31.05.2022



Visto: IL Presidente
Avv. **Giuseppina Cicero**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo

Avv. Giuseppina Cicero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visto il registro delle pubblicazioni e su conforme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio Informatico.

CERTIFICA

Che copia della deliberazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comunedialimusa.it al n. ___ Reg. Pub. per gg. ___ dal ___ al ___ e che ___ è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico
(Giuseppa Dolce)

Il Segretario Comunale

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

— Il Sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.05.2022 ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/1991

Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

Comma 2 (immediatamente esecutiva)

dalla Residenza Municipale 31.05.2022



Il Segretario Comunale
F.to **Dott. Antonino Russo**